

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e sede)

Ad opera di singoli cittadini, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà aperte a tutti i cittadini, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata *Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus*. L'organizzazione ha sede in Roma, ha struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2 (Statuto e regolamento di esecuzione)

L'associazione denominata *Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus* è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383 del 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa non ha alcun fine di lucro. Il regolamento, che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all'organizzazione ed alle attività che saranno predisposte. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO SECONDO: FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Principi ispiratori)

L'*Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus* si fonda:

- Sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
- sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale, politica e religiosa della persona
- sulla necessità politica di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, mediante opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento
- sulla esigenza di perseguire, mediante l'azione comunitaria, non-violenta, l'integrazione tra le classi sociali e tra queste ed i soggetti disagiati, nonché la condivisione ed il superamento delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi

sociali, anche nei paesi in via di sviluppo

- in un diretto impegno nella società civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali.

Art. 7 (Finalità principali)

Le finalità dell'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus sono:

- promuovere un'azione che miri, attraverso la rimozione delle cause del disagio, al raggiungimento di un nuovo modello di società.
- individuare aree di disagio sociale dove intervenire attraverso iniziative concrete di solidarietà e promozione umana.
- promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione sia di iniziative culturali che di recupero e prevenzione nei campi socio-sanitario, psicologico, ambientale ed ecologico.
- promuovere obiettivi di ricerca mediante la creazione di un centro di formazione scientifica e pedagogica come supporto alle diverse forme del terzo settore.
- favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali.
- la costituzione e la diffusione di servizi relativi alla salvaguardia dei diritti delle donne e dei minori disagiati in ambiti sociali, lavorativi ed in qualsiasi altro contesto in cui tali diritti vengano lesi.

L'Associazione potrà svolgere soltanto le attività indicate in questo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 (Impegni)

Per la realizzazione delle proprie finalità il Movimento si impegna a:

- svolgere direttamente attività operative e di volontariato nell'ambito di sanità, cultura, ambiente e servizi sociali
- diffondere in ogni ambiente i valori della promozione sociale sostenendo le iniziative esistenti e studiando la nascita di nuove a livello locale
- promuovere una concreta sperimentazione di servizi territoriali e di iniziative di solidarietà, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli

- garantire un contributo di proprie esperienze e cultura nella elaborazione della Legislazione e nell'approntamento degli strumenti organizzativi ed operativi
- promuovere ed offrire forme di informazione, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locali, al fine di favorire la spontanea aggregazione nonché la crescita del ruolo educativo sociale e politico del volontariato e della promozione sociale
- ricercare, promuovere ed offrire consulenza e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti disagiati.
- effettuare in proprio o per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto.
- collaborare, in particolare, con le cooperative di solidarietà sociale, sia affiancandole sia promuovendo l'inserimento di volontari in esse.
- organizzare corsi di formazione professionale destinati a disoccupati ed a giovani in cerca di prima occupazione appartenenti a categorie svantaggiate.

TITOLO TERZO: GLI ADERENTI

Art. 9 (Soci)

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione persone senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica, sociale e razziale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono aderenti della organizzazione i Soci.

Ogni cittadino può aderire all'*Associazione "SUONO E IMMAGINE"* Onlus accettando il presente statuto e le sue finalità.

Art. 10 (Diritti)

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della organizzazione nei limiti e con le forme del presente statuto. Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli aderenti alla organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per l'attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 11 (Doveri)

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 12 (Esclusione)

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del

Comitato Esecutivo, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti. L'esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni dell'aderente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO QUARTO: ORGANI

Art. 13 (Organi)

Sono organi dell'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus

L'Assemblea

Il Consiglio Esecutivo

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo I - L'Assemblea

Art. 14 (Composizione)

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

Art. 15 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, oppure con convocazione del Presidente o su richiesta espressamente motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente convoca l'assemblea con comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta. La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno.

Art. 16 (Validità dell'assemblea)

L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.

Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 17 (Votazione)

Hanno diritto al voto gli associati di maggiore età. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti gli aderenti.

Art. 18 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni aderente ha diritto di consultare il verbale.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria fissa le linee programmatiche della organizzazione, stabilisce l'ammontare delle quote associative, elegge i membri del Comitato Esecutivo ed elegge il Presidente secondo il regolamento di esecuzione del presente statuto.

L'Assemblea straordinaria può nominare i liquidatori; può deliberare sulle modifiche statutarie e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento della stessa.

Capo II - Il Consiglio Esecutivo

Art. 20 (Consiglio Esecutivo)

Il Consiglio Esecutivo:

- è composto dai membri eletti dall'Assemblea.
- è presieduto dal Presidente, coordinato dall'Ufficio di Presidenza, il quale è costituito dal Vice Presidente e dal Tesoriere e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari.
- è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiedono almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

Art. 21 (Funzioni del Consiglio Esecutivo)

Il Consiglio Esecutivo che inizialmente si intende costituito dai soci fondatori:

- elegge tra i propri membri il Vice Presidente e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza
- elabora le linee da sottoporre all'Assemblea, della quale attua gli indirizzi e le decisioni. Per raggiungere tali finalità si organizza al suo interno in commissioni. A dette commissioni, presiedute da membri del Consiglio Esecutivo a ciò designati dal presidente, ed il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari, possono partecipare esperti convocati dai rispettivi Responsabili
- delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie
- elabora il bilancio annuale
- fissa con apposito regolamento le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Capo III - Il Presidente

Art. 22 (Il Presidente)

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'organizzazione.
- garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo.
- presiede l'Ufficio di Presidenza.
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo e sottoponendosi a ratifica nella prima seduta successiva.
- in caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Art. 23 (Durata)

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente.

Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

Art.24 (Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche associative sono gratuite.

TITOLO QUINTO LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 25 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

L'associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

- rimborsi derivanti da convenzioni
- donazioni, lasciti ed elargizione di privati
- contributi dello Stato di enti o di istituzioni purchè finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti
- quote associative
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- contributi di privati
- contributi degli aderenti
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate
- proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I fondi liquidi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo. Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente e in assenza del Presidente dal Vice Presidente vicario.

E' vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili ed avanzi di gestione, che obbligatoriamente saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. Non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione o restituzione del fondo.

TITOLO SESTO: IL BILANCIO

Art. 26 (Bilancio consuntivo e preventivo)

Il bilancio dell'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus è annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 27 (Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Esecutivo.

Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Esecutivo.

Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 28 (Controllo sul bilancio)

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 29 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'organizzazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente. Entrambi devono essere approvati entro il trenta giugno successivo a quello dell'anno per il quale è stato redatto il bilancio consuntivo.

Art. 30 (Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall'Assemblea dei Soci: questi possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione, durano tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

Il Collegio dei Revisori controlla l'Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all'assemblea ed alle riunioni del Consiglio Esecutivo. Il Collegio deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Esecutivo relativa al bilancio.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 e sg.).

TITOLO SETTIMO: LE CONVENZIONI

Art. 31 (Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Esecutivo. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del presidente presso la sede dell'Associazione ed è a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.

Art. 32 (Stipulazione della convenzione)

La convenzione approvata dal Consiglio Esecutivo è stipulata dal Presidente dell'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus che ha la rappresentanza legale dell'organizzazione.

Art. 33 (Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Esecutivo delibera sulla modalità di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

TITOLO OTTAVO: DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 34 (Dipendenti)

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus può assumere dipendenti, anche ricorrendo a propri associati. I rapporti tra l'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus. ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarietà sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 35 (Collaboratori di lavoro autonomo e professionale)

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti tra l'organizzazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo e professionale sono assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 36 (Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni)

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Presidente.

TITOLO NONO: LA RESPONSABILITA'**Art. 37 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 38 (Responsabilità dell'associazione)

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39 (Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO DECIMO: RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**Art. 40 (Rapporti con enti e soggetti privati)**

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 41 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione "SUONO E IMMAGINE" Onlus coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO UNDICESIMO DURATA, SCIoglimento, CESSAZIONE, ESTINZIONE**Art. 42 (Durata, scioglimento, cessazione, estinzione)**

L'Associazione ha la durata minima di 10 anni, tacitamente rinnovati in caso di mancata richiesta di scioglimento almeno 6 mesi prima.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento, cessazione o estinzione devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

TITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e delle convenzioni.